

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1988

Presidenza del Vice Presidente DE CINQUE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza» (1299)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*

Pag. 2, 9, 10 e passim

CANDIOTO (PLI)	23
FAVILLA (DC)	22
GAROFALO (PCI)	9
PIZZOL (PSI)	22
RUFFINO (DC)	10, 21
SUSI, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	9, 10, 21
VITALE (PCI)	22

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza» (1299)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza».

Riprendiamo l'esame, sospeso il 16 novembre.

Comunico che sono pervenuti i prescritti pareri sul disegno di legge e sugli emendamenti da parte della 1^a, della 4^a e della 5^a Commissione. La Commissione bilancio condiziona il proprio parere favorevole alla specificazione dell'onere per il 1991, di cui all'articolo di copertura, che è pari a 76.600 milioni

In sostituzione del senatore Santalco, assente per incarico avuto dal Senato, assumo io la funzione di relatore.

Prima di passare all'esame degli articoli, ricordo che la 1^a Commissione ha invitato a valutare l'opportunità di anticipare la decorrenza della norma proposta con un emendamento del presidente Berlanda al 1989. Poichè tale anticipo ci costringerebbe a richiedere il parere alla 5^a Commissione, valuterà la Commissione se accoglierlo o meno.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. È istituito il ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza, i cui organici sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Gli ufficiali del ruolo speciale sono impiegati nel servizio aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti di supporto operativo o logistico.

A questo articolo il senatore Santalco ha presentato un emendamento - che faccio mio - tendente a sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli ufficiali del ruolo speciale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione

o per motivate esigenze di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai citati servizi».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti, mediante separati concorsi per titoli ed esami, dai:

a) giovani, di età non inferiore ad anni venti e non superiore ad anni venticinque, in possesso del diploma di istituto tecnico aeronautico o di istituto tecnico nautico;

b) sottufficiali della Guardia di finanza, di età non superiore ad anni ventotto, in servizio permanente, in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado e delle specializzazioni e delle qualificazioni previste per i sottufficiali del servizio aereo e navale della Guardia di finanza.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con decreti del Ministro delle finanze, nei quali sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) il termine per la presentazione delle domande di ammissione e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti;

c) la composizione delle commissioni giudicatrici; le commissioni sono nominate con decreto del Ministro delle finanze;

d) i punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame;

e) le modalità di svolgimento del concorso e quelle di formazione delle graduatorie;

f) i programmi delle prove d'esame.

3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso non può superare il 10 per cento dell'organico del ruolo speciale.

4. Per partecipare ai concorsi di cui al comma 1, lettera a), i candidati non devono essere stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali, disciplinari o per inettitudine alla vita militare.

5. Ai concorsi di cui al comma 1, lettera b), non possono partecipare i sottufficiali che abbiano riportato nella loro carriera un giudizio di «inferiore alla media» o «insufficiente» o giudizi equivalenti.

6. I candidati ai concorsi di cui al comma 1 sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine fisio-psichica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale del ruolo di cui al comma 1.

7. I titoli da valutare sono i seguenti:

- a) punteggio con il quale è stato conseguito il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
- b) possesso di un diploma di laurea;
- c) possesso di brevetto civile di pilota di aliante, di brevetti civili o militari di elicottero o di aereo;
- d) periodi di imbarco, superiori ad un anno, svolti con la qualifica di allievo ufficiale di coperta o di ufficiale di coperta; il periodo di servizio militare di leva svolto nella Marina militare in qualità di ufficiale di complemento - Corpo di Stato Maggiore;
- e) riconoscimenti al valor militare o civile, attestati di pubbliche benemeritenze al valore o al merito civile, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

8. Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura generale ed in prove orali di geografia e matematica, nei limiti dei programmi stabiliti per l'istruzione media.

9. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di età stabilito per i concorsi di cui al comma 1. Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Santalco alcuni emendamenti che faccio miei.

Il primo tende a sostituire, al comma 1, la lettera a) con la seguente:

«a) giovani, di età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni venticinque, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado».

2.1

Il secondo tende a sostituire al comma 2, la lettera a) con la seguente:

«a) il numero dei posti messi a concorso divisi per specializzazione;».

2.2

Il terzo tende a sostituire, al comma 7, la lettera a) con la seguente:

«a) possesso del diploma di Istituto tecnico nautico o aeronautico;».

2.3

Il quarto tende a sopprimere, al comma 7, la lettera b).

2.4

Il quinto tende ad aggiungere, alla lettera c) del comma 7, dopo le parole: «di brevetti civili o militari», le altre: «di pilota».

2.5

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento 2.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti, mediante separati concorsi per titoli ed esami, dai:

a) giovani, di età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni venticinque, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado;

b) sottufficiali della Guardia di finanza, di età non superiore ad anni ventotto in servizio permanente, in possesso di licenza di istruzione secondaria di secondo grado e delle specializzazioni e qualificazioni previste per i sottufficiali del servizio aereo e navale della Guardia di finanza.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con decreti del Ministro delle finanze, nei quali sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso divisi per specializzazione;

b) il termine per la presentazione delle domande di ammissione e dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti;

c) la composizione delle commissioni giudicatrici, le quali sono nominate con decreto del Ministro delle finanze;

d) i punteggi da attribuire ai titoli ed alle prove d'esame;

e) le modalità di svolgimento del concorso e quelle di formazione delle graduatorie;

f) i programmi delle prove d'esame.

3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso non può superare il 10 per cento dell'organico del ruolo speciale.

4. Per partecipare ai concorsi di cui al comma 1, lettera *a*), i candidati non devono essere stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali o disciplinari o per inettitudine alla vita militare.

5. Ai concorsi di cui al comma 1, lettera *b*), non possono partecipare i sottufficiali che abbiano riportato nella loro carriera un giudizio di «inferiore alla media» o «insufficiente» o giudizi equivalenti.

6. I candidati ai concorsi di cui al comma 1 sono sottoposti all'accertamento dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale del ruolo di cui al comma 1 dell'articolo 1.

7. I titoli da valutare sono i seguenti:

- a*) possesso del diploma di Istituto tecnico nautico o aeronautico;
- b*) possesso di brevetto civile di pilota di aliante, di brevetti civili o militari di pilota di elicottero o di aereo;
- c*) periodi di imbarco, superiori ad un anno, svolti con la qualifica di allievo ufficiale di coperta o di ufficiale di coperta; il periodo di servizio militare di leva svolto nella Marina militare in qualità di ufficiale di complemento - Corpo di Stato Maggiore;
- d*) riconoscimenti al valor militare o civile, attestati di pubbliche benemerienze al valore o al merito civile, encomi solenni e semplici per merito di servizio.

8. Gli esami di concorso consistono in una prova scritta di cultura generale ed in prove orali di geografia e matematica, nei limiti dei programmi stabiliti per l'istruzione media.

9. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di età stabilito per i concorsi di cui al comma 1. Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 2 sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza e frequentano, in qualità di allievi, due anni di corso. Lo svolgimento dei corsi è stabilito nel regolamento interno dell'Accademia.

2. Le materie ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

3. Al termine del secondo anno di corso è attribuita ad ogni allievo la classifica finale ed in base ad essa è formata la graduatoria. La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo ha luogo secondo l'ordine di graduatoria e decorre da data successiva a quella in cui ha termine la valutazione finale del corso cui hanno partecipato.

4. Agli allievi si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006.

5. Conseguita la nomina a sottotenente, gli ufficiali del ruolo speciale svolgono un corso di applicazione della durata di un anno, durante il quale sono inviati alla frequenza dei corsi di specializzazione necessari per il successivo impiego nei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. I programmi delle materie di insegnamento da impartire nel corso di applicazione, le modalità di svolgimento dello stesso, nonché le modalità di invio ai corsi di specializzazione sono stabiliti dal Comandante Generale della Guardia di finanza.

7. Ai sottotenenti del corso di applicazione si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006.

A questo articolo il senatore Santalco ha presentato un emendamento - che faccio mio - tendente ad aggiungere, dopo il comma 5, un altro comma del seguente tenore:

«5-bis. Il mancato superamento di uno dei predetti corsi comporta la cessazione dell'appartenenza al ruolo degli ufficiali del servizio permanente e la conseguente iscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento, con precedenza rispetto ai parigrado aventi la stessa anzianità assoluta».

3.1

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 4.

1. L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale ha luogo, secondo le forme e con le modalità indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge, sino al grado di colonnello.

2. Il 31 dicembre di ogni anno il Ministro delle finanze determina per ciascun grado gli ufficiali del ruolo speciale, eccettuati i sottotenenti, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali è regolato dalle norme di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, estesa alla Guardia di finanza dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

È approvato.

Art. 5.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3 del presente articolo, gli ufficiali del ruolo normale della Guardia di finanza, di cui al comma 1 dell'articolo 6, in possesso della specializzazione di comandante di stazione navale o del brevetto militare di pilota di elicottero o di specialista di elicottero possono chiedere di essere immessi nel ruolo speciale.

2. Il passaggio nel citato ruolo avverrà, con i criteri di cui al presente articolo, previo giudizio di idoneità espresso da una Commissione composta dal Comandante in seconda, da due ufficiali generali e da due colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza. La Commissione dovrà pronunciarsi sull'idoneità dell'ufficiale ad essere impiegato nel servizio aereo o navale, in relazione al grado rivestito.

3. L'immissione a domanda nel ruolo speciale avverrà nel numero dei posti stabiliti per ogni grado, da tenente colonnello a tenente, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora il numero delle domande di passaggio nel ruolo speciale superi il numero previsto dal decreto di cui al comma 3, è data la precedenza secondo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo normale.

5. Del passaggio nel ruolo speciale non possono beneficiare i tenenti colonnelli con una anzianità di grado, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, superiore a cinque anni.

6. Il trasferimento nel nuovo ruolo avverrà conservando l'anzianità di grado posseduta al momento del passaggio. A parità di anzianità l'ordine di iscrizione nel ruolo speciale avverrà seguendo l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo normale.

È approvato.

Art. 6.

1. Il ruolo degli ufficiali della Guardia di finanza di cui alla tabella 1 della legge 28 giugno 1986, n. 338, assume la denominazione di «Ruolo normale».

2. Gli organici degli ufficiali del ruolo normale sono stabiliti in conformità alla allegata tabella 2, che sostituisce la corrispondente tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

3. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, secondo la progressione indicata nella tabella 3 allegata alla presente legge.

4. La tabella 5 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, è sostituita dalla tabella 4 allegata alla presente legge.

È approvato.

È stato da me presentato un emendamento tendente ad introdurre, dopo l'articolo 6, un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. ...

«L'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei candidati ai concorsi per il ruolo normale e speciale degli ufficiali della Guardia di finanza avviene nel corso di un periodo di prova della durata di trenta giorni».

6.0.1

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il senatore Santalco ha presentato un altro emendamento - che faccio mio - tendente ad introdurre, dopo l'articolo 6, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. ...

«1. Il punto 6) dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito dal seguente:

“6) possedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo;”».

6.0.2

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei avere qualche delucidazione in relazione a questo emendamento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Il presentatore è il senatore Santalco che purtroppo oggi è assente.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta solo di modifiche tecniche.

GAROFALO. Perchè si deve prevedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo? Chiedo dei chiarimenti al riguardo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Glieli forniremo senz'altro.

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Santalco.

È approvato.

Il senatore Santalco ha presentato - e successivamente ritirato - l'emendamento 6.0.3 tendente ad introdurre, dopo l'articolo 6, un altro

articolo aggiuntivo, nonché altri due emendamenti volti a modificare le tabelle 2 e 4.

Il presidente Berlanda, conseguentemente al ritiro dell'emendamento 6.0.3 del senatore Santalco, ha presentato un emendamento, che faccio mio, tendente ad introdurre, dopo l'articolo 6, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. ...

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la carica di comandante in seconda della Guardia di finanza è ricoperta per un periodo massimo di due anni. L'ufficiale generale che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perchè abbia raggiunto i limiti di età, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri».

6.0.4

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'emendamento 6.0.3 avrebbe comportato dei problemi di collegamento con la normativa esistente per altri Corpi. Si è svolta una serie di incontri che ci promettiamo di riprendere, ma in attesa della entrata in vigore del provvedimento prevediamo di raggiungere un'intesa con il Ministero della difesa e con il Dipartimento della funzione pubblica per riproporre quell'emendamento, eventualmente modificato, alla Camera dei deputati in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1299. Ci siamo fatti carico del coordinamento tra i tre Ministri competenti e la stessa Presidenza del Consiglio che è intervenuta a manifestare tale esigenza.

RUFFINO. Cosa prevede attualmente il sistema?

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Attualmente il sistema è legato all'età del generale nominato che teoricamente potrebbe restare in carica più di due anni. Con questo emendamento si prevede invece il limite massimo di due anni. Ciò permetterà un *turn over* maggiore nelle alte cariche. Tale interesse è stato manifestato, oltre che dal Ministero, dallo stesso Corpo della Guardia di finanza.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento 6.0.4, presentato dal senatore Berlanda.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

- a) sottufficiali n. 23.631;
- b) militari di truppa n. 37.300.

2. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno realizzati in cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, secondo le progressioni indicate nella tabella 5 allegata alla presente legge.

Lo metto ai voti facendo però presente che si renderà necessario procedere a modifiche del testo, per ragioni di coordinamento, qualora risulteranno approvati alcuni emendamenti volti a introdurre articoli aggiuntivi.

È approvato.

Sono stati presentati alcuni emendamenti volti ad introdurre i seguenti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7:

Art. 7-bis.

«1. Nei ruoli del Corpo della guardia di finanza è costituito uno speciale contingente di 50 sottufficiali e 500 finanzieri, da adibire istituzionalmente allo svolgimento dei servizi di attività informativa e di controllo sugli organi di distribuzione e vendita dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e in generale di vigilanza fiscale nella conservazione e trasporto dei generi di monopolio, secondo le modalità di servizio che saranno individuate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutabile in lire 18 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dello stesso anno finanziario.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.1

BRINA, GAROFALO, VITALE

Art. 7-ter.

«1. Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1967, n. 371, è sostituito dal seguente:

“Il requisito dell'età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui vengono banditi i concorsi limitatamente ai giovani che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per i giovani che non abbiano superato il ventitreesimo anno di età, detto requisito va riferito alla data di scadenza del bando di concorso”».

7.0.2

DE CINQUE

Art. 7-*quater*.

«1. Per la nomina a tenente del ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza l'espressione "marescialli maggiori" prevista dall'ultimo comma dell'articolo 55 della legge 10 maggio 1983, n. 212, si intende riferita, relativamente al concorso bandito nell'anno 1985, anche ai marescialli maggiori richiamati in temporaneo servizio».

7.0.3

SANTALCO

Art. 7-*quinquies*.

«1. L'attività di vigilanza e di controllo sugli organi di distribuzione e vendita dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulla conservazione e trasporto dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza.

2. A tal fine le aliquote di personale previste dalla presente legge sono ulteriormente incrementate dalle seguenti unità:

- a) ufficiali inferiori n. 5;
- b) sottufficiali n. 50;
- c) finanzieri n. 500.

3. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Sono a carico della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli assegni, le competenze accessorie, le indennità, nonché ogni altro onere connesso all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale di cui al comma 2. Al relativo onere complessivo valutabile, per gli anni 1989, 1990 e 1991 in lire annue 18 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio».

7.0.4

SANTALCO

L'emendamento 7.0.4 del senatore Santalco prevede che l'attività di vigilanza e controllo sugli organi di distribuzione e vendita dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato venga affidata alla Guardia di finanza, incrementando di conseguenza gli organici di 5 ufficiali inferiori, 50 sottufficiali e 500 finanzieri.

L'emendamento 7.0.2 da me stesso presentato modifica, invece, il calcolo relativo al requisito dell'età di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 371 del 29 maggio 1967.

Ancora vi è l'emendamento 7.0.3 del senatore Santalco in cui si specificano meglio i requisiti che devono essere in possesso dei

marescialli maggiori per la nomina di questi a tenenti del ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza.

Infine, vi è l'emendamento 7.0.1 presentato dai senatori Brina ed altri, di contenuto quasi identico a quello dell'emendamento 7.0.4.

Faccio miei gli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4. Metto quindi ai voti l'emendamento 7.0.4.

È approvato.

Conseguentemente all'approvazione dell'emendamento 7.0.4, rimane assorbito l'emendamento 7.0.1, dei senatori comunisti.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato a regime in annue lire 257.000 milioni.

2. Per gli anni 1989 e 1990, all'onere valutato, rispettivamente, in lire 24.000 milioni ed in lire 30.000 milioni si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In conseguenza di quanto indicato dalla 5^a Commissione nel proprio parere, ho presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 8.

«1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato a regime in lire annue 257.000 milioni.

2. Per gli anni 1989, 1990 e 1991, all'onere valutato, rispettivamente, in lire 24.100 milioni, in lire 30.100 milioni ed in lire 76.600 milioni,

si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.1

DE CINQUE

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo ora all'esame degli allegati, di cui do lettura:

TABELLA 1

(prevista dagli articoli 1 e 4)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA
RUOLO SPECIALE

G R A D O	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodo minimo di comando o di attribuzioni richiesti ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
				a scelta	ad anzianità		
Colonnello.....	-	4	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	32	-	scelta	7	-	2 anni (b)	1 (a)
Maggiore	16	-	anzianità	-	3	-	-
Capitano	40	-	scelta	9	-	2 anni (c)	4
Tenente	} 36	-	anzianità	-	7	-	-
Sottotenente		-	anzianità (d)	-	-	-	-

(a) Ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno; nessuna nel quinto;

(b) due anni di comando di unità navale o di comando di stazione navale o di comando equipollente o due anni di comando di gruppo aereo o di sezione aerea o di comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore;

(c) due anni di imbarco o due anni di comando di sezione aerea o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente;

(d) la promozione al grado di tenente si consegue dopo due anni dalla nomina a sottotenente.

A tale tabella ho presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

TABELLA 1
(prevista dagli articoli 1 e 4)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
DELLA GUARDIA DI FINANZA

RUOLO SPECIALE

G R A D O	Organico del grado	Numero massimo della consistenza nel grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione		Periodo minimo di comando o di attribuzioni richiesto ai fini della valutazione	Promozioni a scelta al grado superiore
				a scelta	ad anzianità		
Colonnello	4	-	-	-	-	-	-
Tenente Colonnello	32	-	scelta	7	-	2 anni (b)	1 (a)
Maggiore	16	-	anzianità	-	3	-	-
Capitano	40	-	scelta	9	-	2 anni (c)	4
Tenente	} 36	-	anzianità	-	7	-	-
Sottotenente		-	anzianità (d)	-	-	-	-

(a) Ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno; nessuna nel quinto;

(b) due anni di comando di unità navale o di comando di stazione navale o di comando equipollente o due anni di comando di gruppo aereo o di sezione aerea o di comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; tale requisito non è richiesto per gli ufficiali superiori che transitano nel ruolo speciale e che abbiano compiuto nel ruolo normale il periodo di comando previsto dalla tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338;

(c) due anni di imbarco o due anni di comando di sezione aerea o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente;

(d) la promozione al grado di tenente si consegue dopo due anni dalla nomina a sottotenente.

Lo metto ai voti.

È approvato.

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 6)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA
RUOLO NORMALE

G R A D O	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Generale di Divisione .	-	-	5	-	-
Generale di Brigata ..	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	19	1 o 2 (b)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione alievi o comando equipollente	64	5	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente Colonnello ..	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (d)	335	12 o 13 (c)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	-	180	-	-
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	571	45	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	-	-	-
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (e)	576	-	-

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo

(b) Dal 1992 ciclo di cinque anni una promozione nel primo, secondo, terzo e quarto anno; due promozioni nel quinto anno

(c) Dal 1992 ciclo di tre anni tredici promozioni nel primo e nel secondo anno, dodici nel terzo

(d) I periodi - inferiori ai due anni - trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello

(e) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137

A tale tabella, tenendo conto anche del coordinamento che si rende necessario a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.0.4, ho presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

TABELLA 2
(prevista dall'articolo 6, comma 2)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA
RUOLO NORMALE

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Generale di Divisione	-	-	8 (b)	-	-
Generale di Brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	19	1 o 2 (c)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	64	5	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente Colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (e)	335	12 o 13 (d)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	-	180	-	-
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	571	45	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente	-	-	-
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (f)	581	-	-

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo

(b) Fino al 30 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 5 Dal 31 dicembre 1991 l'organico del grado è pari a 7 Dal 31 dicembre 1992 l'organico del grado è pari a 8

(c) Dal 1992 ciclo di tre anni una promozione nel primo e nel secondo anno, due promozioni nel terzo anno

(d) Dal 1992 ciclo di tre anni tredici promozioni nel primo e nel secondo anno, dodici nel terzo

(e) I periodi inferiori ai due anni - trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello

(f) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137

Lo metto ai voti.

È approvato.

TABELLA 3
(prevista dall'articolo 6)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

G R A D O	ORGANICI AL 1° GENNAIO		
	1989	1990	1991
Generale di Brigata	19	19	19
Colonnello	63	64	64
Tenente Colonnello	326	330	335
Maggiore	171	175	180
Capitano	553	562	571
Tenente e sottotenente	558	567	576

Per il raggiungimento dei volumi organici, nella presente tabella, nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a generale di brigata: una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1989, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338;

b) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

Per effettuare le promozioni previste al 1° gennaio 1989 al grado di generale di brigata e di colonnello, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, rispettivamente il primo colonnello ed il primo tenente colonnello già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nei citati quadri ordinari di avanzamento. In tal caso le promozioni a generale ed a colonnello da conferire nel 1989 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario;

c) a maggiore: quattro promozioni, rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, e cinque promozioni al 1° gennaio 1991, ad aumento di organico in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla legge 28 giugno 1986, n. 338.

Per effettuare le promozioni previste per il 1° gennaio 1989, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1989, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi quattro capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1989 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

Anche per la tabella 3 si rende necessario procedere al coordinamento a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.0.4 del senatore Santalco.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la tabella 3 con la modifica che porta da 576 a 581 l'organico dei tenenti e sottotenenti.

È approvata.

Passiamo all'esame della Tabella 4:

TABELLA 4
(prevista dall'articolo 6)

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

G R A D O	NUMERO MASSIMO
Generale di Corpo d'Armata	-
Generale di Divisione	7
Generale di Brigata	25
Colonnello	100
TOTALE ...	132

A questa tabella ho presentato il seguente emendamento sostitutivo:

TABELLA 4

(prevista dall'articolo 6, comma 4)

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

G R A D O	NUMERO MASSIMO
Generale di Corpo d'Armata	-
Generale di Divisione	8 (a)
Generale di Brigata	25
Colonnello	100
TOTALE . . .	133

(a) A decorrere dal 31 dicembre 1992.

Lo metto ai voti.

È approvato.

TABELLA 5

(prevista dall'articolo 7)

C A T E G O R I A	ORGANICI AL 1° GENNAIO				
	1989	1990	1991	1992	1993
Sottufficiali	18.031	18.031	19.631	21.631	23.631
Militari di truppa	35.020	35.020	35.560	36.260	37.300

Anche in questo caso l'approvazione dell'emendamento 7.0.4 del senatore Santalco ci costringe ad una modifica di coordinamento. A partire dall'anno 1990, pertanto, gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa sono aumentati rispettivamente di 50 e di 500 unità.

Metto ai voti la tabella 5 che, con la modifica di coordinamento, risulta così formulata:

TABELLA 5
(prevista dall'articolo 10)

C A T E G O R I A	ORGANICI AL 1° GENNAIO				
	1989	1990	1991	1992	1993
Sottufficiali	18.031	18.081	19.681	21.681	23.681
Militari di truppa	35.020	35.520	36.060	36.760	37.800

È approvata.

L'esame delle tabelle allegate è così esaurito.

I senatori Vitale, Brina, Bertoldi, Garofalo e Cannata hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La 6^a Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1299 relativo a «Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza»,

considerata la grave situazione del contrabbando di sigarette estere che ha determinato una notevolissima caduta del consumo del prodotto legale soprattutto nella città di Napoli, ma anche in altre zone della Campania e del Mezzogiorno,

ritenuto che questo grave fenomeno si risolve in un finanziamento della delinquenza organizzata e che esso costituisce in molti casi supporto operativo di altre operazioni criminose come il lotto nero, il toto nero e lo spaccio di droga,

impegna il Governo:

a disporre immediati ed effettivi interventi repressivi nei confronti dei rivenditori di contrabbando, atti a scoraggiare e a ridimensionare il fenomeno e a recuperare pertanto forti somme all'erario e all'amministrazione dei monopoli.

(0/1299/1/6)

VITALE, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, CANNATA

RUFFINO. Anche a norme del mio Gruppo, sottoscrivo l'ordine del giorno presentato dal senatore Vitale.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Vitale, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

VITALE. No, non insisto.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Prima di passare alla votazione finale segnalo la necessità di alcune modifiche di coordinamento in seguito all'approvazione degli emendamenti. In particolare, l'approvazione dell'emendamento 7.0.4 impone di adeguare i numeri complessivi dei sottufficiali e dei militari di truppa previsti al comma 1 dell'articolo 7, che diventano rispettivamente 23.681 e 37.800. Di conseguenza occorre apportare alcune modifiche di carattere esclusivamente formale anche al testo dell'articolo 6. È altresì necessario rettificare un errore materiale contenuto nello stesso testo dell'emendamento 7.0.4, comma 2, laddove le aliquote di personale indicate si riferiscono palesemente all'attività di cui al comma 1 e non certo agli organici previsti dalla presente legge.

Chiedo pertanto alla Commissione il consenso per poter apportare, in sede di coordinamento, tutte le correzioni di carattere esclusivamente formale che risulteranno opportune.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo ora alla votazione finale.

VITALE. Signor Presidente, siamo favorevoli al provvedimento al nostro esame anche in relazione all'ordine del giorno da noi presentato. Il disegno di legge n. 1299 si muove in direzioni che rafforzano, contestualmente, l'Amministrazione finanziaria e la lotta all'evasione fiscale.

Si è aperto nel Paese un dibattito su un fisco più equo che sia strumento di giustizia sociale. Ciò comporta la necessità di affrontare il problema della pubblica amministrazione e della Guardia di finanza come mezzi essenziali che devono essere alla base della lotta contro l'evasione.

È in questo spirito, ripeto, siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge.

PIZZOL. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame, rilevando come esso dia avvio ad un programma di rinnovamento del Corpo della Guardia di finanza, anche in relazione al provvedimento che ne aveva potenziato la struttura.

Si tratta perciò di misure senz'altro necessarie e comunque utili al potenziamento e all'efficienza progressiva del Corpo, che noi sappiamo impegnato in questo momento nella lotta all'evasione fiscale e, quindi, nel dare un contributo al risanamento della finanza pubblica.

FAVILLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero anche io esprimere a nome del mio Gruppo la soddisfazione per essere giunti alla conclusione dell'*iter* di questo provvedimento, per il quale abbiamo lavorato con tranquillità. Credo che esso possa essere uno strumento particolarmente utile anche per dimostrare la sensibilità e la volontà del

Parlamento di rafforzare gli uffici della Guardia di finanza, in modo da portare più decisamente avanti il discorso di razionalizzazione del settore e della eliminazione di tutti gli abusi, ivi compreso il contrabbando nel settore del tabacco, in modo da garantire il massimo impegno del personale in servizio nell'assolvimento dei compiti che deve svolgere in materia finanziaria.

È per questo che dichiariamo il nostro voto favorevole incondizionato a tale provvedimento.

CANDIOTO. Anche io, signor Presidente, come già i colleghi che mi hanno preceduto, esprimo il voto favorevole a questo provvedimento che, certo, non rappresenta *l'optimum*, ma costituisce senz'altro un notevolissimo passo in avanti per dare possibilità al Governo di recuperare risorse con un servizio più accurato ed efficiente. Potremo quindi disporre di più personale e di più mezzi; il personale, inoltre, è stato accontentato per alcuni aspetti relativi alla vita che si trovano a svolgere i finanziari.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Ringrazio tutti i colleghi per la collaborazione data all'approvazione di questo provvedimento, la cui importanza è stata sottolineata in tutti gli interventi.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte.

È approvato.

Rilevo con soddisfazione che il disegno di legge al nostro esame è stato approvato all'unanimità.

I lavori terminano alle ore 10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI